

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1991
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
 (91/321/CEE)

(GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 96/4/CE della Commissione del 16 febbraio 1996	L 49	12	28.2.1996
► <u>M2</u> Direttiva 1999/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999	L 139	29	2.6.1999
► <u>M3</u> Direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003	L 41	37	14.2.2003

Modificata da:

► <u>A1</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <u>A2</u> Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003



DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1991
sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
 (91/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che la composizione di base dei prodotti in questione deve soddisfare alle esigenze nutritive dei lattanti in buona salute, stabilite in base a dati scientifici generalmente accettati;

considerando che in base ai suddetti dati è già possibile stabilire la composizione di base degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino e di proteine di soia, singolarmente o mescolate; che lo stesso non vale per le preparazioni basate totalmente o parzialmente su altre fonti proteiche; che, per tale motivo, le norme specifiche relative a questi ultimi prodotti dovranno, se del caso, essere emanate successivamente;

considerando che tale direttiva riflette lo stato attuale delle conoscenze in materia; che pertanto ogni modifica mirante ad ammettere innovazioni basate sui progressi scientifici e tecnici sarà approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che, data la categoria di persone alle quali sono destinati questi alimenti, sarà necessario stabilire criteri microbiologici e livelli massimi per gli agenti contaminanti; che data la complessità della questione, questi saranno adottati successivamente;

considerando che gli alimenti per lattanti sono l'unico prodotto alimentare che risponde pienamente alle esigenze nutrizionali dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita; che per tutelare la salute di questi ultimi occorre garantire che gli unici prodotti immessi sul mercato e consigliati per tale uso nel periodo suddetto siano alimenti per lattanti;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 89/398/CEE, i prodotti oggetto della presente direttiva sono soggetti alle norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE ⁽³⁾; che la presente direttiva stabilisce e precisa aggiunte e deroghe da apportare a queste norme generali per promuovere e proteggere l'allattamento al seno;

considerando in particolare che la natura e la destinazione dei prodotti di cui alla presente direttiva esigono un'etichettatura nutrizionale relativa al loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso; che inoltre le modalità di uso devono essere precisate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8 e dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni improprie che possono pregiudicare la salute dei lattanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, al fine di fornire informazioni obiettive e scientificamente comprovate è opportuno definire le condizioni alle quali

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

▼B

sono consentite indicazioni relative ad una composizione particolare di un alimento per lattanti;

considerando che, al fine di garantire una migliore protezione della salute dei lattanti, è opportuno che le norme di composizione, di etichettatura e di pubblicità prescritte dalla presente direttiva siano conformi ai criteri ed alle finalità espressi nel codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno adottato dalla 34^a assemblea mondiale della sanità, pur tenendo conto delle particolari situazioni di diritto o di fatto esistenti nella Comunità;

considerando che, data la grande importanza che riveste l'informazione sugli alimenti per lattanti in vista della scelta delle gestanti e neomadri circa l'alimentazione del lattante, gli Stati membri devono prendere opportune disposizioni affinché tale informazione assicuri un uso adeguato dei prodotti in questione e non sia contraria alla promozione dell'allattamento al seno;

considerando che la presente direttiva non riguarda le condizioni di vendita delle pubblicazioni specializzate in puericultura e scientifiche;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

considerando che i prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi devono essere disciplinati separatamente in maniera coerente ed omogenea;

considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, che stabilisce le prescrizioni cui devono rispondere la composizione e l'etichettatura degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a bambini in buona salute della Comunità. Essa prevede inoltre che gli Stati membri recepiscono i principi e le finalità espressi nel codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno relativamente alla commercializzazione, all'informazione e alle responsabilità delle autorità sanitarie.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- a) «lattanti»: i bambini di meno di 12 mesi di età;
- b) «bambini»: i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni;
- c) «alimenti per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;
- d) «alimenti di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione della prima infanzia dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;

▼M2

- e) «residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), possano essere commercializzati nella

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

▼B

Comunità soltanto se rispondono alle definizioni ed alle norme fissate dalla presente direttiva. Nessun prodotto, all'infuori degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita.

Articolo 3

1. Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite negli allegati e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati.
2. Gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite negli allegati e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione della prima infanzia dopo il compimento del quarto mese sia confermata da dati scientifici universalmente accettati.
3. Per l'impiego degli ingredienti alimentari devono essere osservati i divieti e le limitazioni di cui agli allegati I e II.

Articolo 4

1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I.
2. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato II.
3. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere, per essere pronti per il consumo, all'occorrenza, unicamente l'aggiunta di acqua.

Articolo 5

1. Per la fabbricazione id alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento possono essere utilizzate unicamente le sostanze elencate nell'allegato III al fine di soddisfare i requisiti relativi a:

- sostanze minerali;
- vitamine;
- amminoacidi e altri composti azotati;
- altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.

I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.

2. Le disposizioni relative all'utilizzazione di additivi nella fabbricazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento saranno emanate con una direttiva del Consiglio.

▼M2*Articolo 6***▼M3**

1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Le necessarie quantità massime per sostanze diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite senza indugio.

▼M2

2. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per la consumazione o ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.

I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

▼ M3

3. a) I pesticidi elencati nell'allegato IX non dovranno essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo
- i) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;
 - ii) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.
- b) In deroga al paragrafo 2, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso.
- Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, gli allegati IX e X a tale direttiva saranno modificati di conseguenza.
- c) Le quantità di cui ai sottoparagrafi a) e b) si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.

▼ M2

4. Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici.

▼ B*Articolo 7*

1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), è, rispettivamente, la seguente:

- in italiano:
«Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento»,
- in danese:
«Modermælkserstatning» e «Tilskudsblanding»,
- in tedesco:
«Säuglingsanfangsnahrung» e «Folgenahrung»,
- in greco:
«Παρασκεύασμα για βρέφη» e «Παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας»,
- in inglese:
«Infant formula» e «Follow-on formula»,
- in spagnolo:
«Preparado para lactentes» e «Preparado de continuación»,
- in francese:
«Préparation pour nourrissons» e «Préparation de suite»,
- in olandese:
«Volledige zuigelingenvoeding» e «Opvolgzuigelingenvoeding»,
- in portoghese:
«Fórmula para lactentes» e «Fórmula de transição»,

▼ A1

- in finlandese:
«Äidinmaidonkorvike» e «Vieroitusvalmiste»,
- in svedese:
«Modersmjölksersättning» e «Tillskottsnäring»,

▼ A2

- in ceco:
«počáteční kojenecká výživa» e «pokračovací kojenecká výživa»,
- in estone:
«

▼ A2

- «imiku piimasegu» e «jātkupiimasegu»,
- in lettone:
«Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam» e «Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma»,
- in lituano:
«mišinys kūdikiams iki 4 - 6 mėn» e «mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn»,
- in ungherese:
«anyatej-helyettesítő tápszer» e «anyatej-kiegészítő tápszer»,
- in maltese:
«formula tat-trabi» e formula tal-prosegwiment,
- in polacco
«preparat do początkowego żywienia niemowląt» e «preparat do dalszego żywienia niemowląt»,
- in sloveno:
«začetna formula za dojenčke» e «nadaljevalna formula za dojenčke»,
- in slovacco:
«počiatočná dojčenská výživa» e «následná dojčenská výživa».

▼ B

Tuttavia, nel caso degli alimenti fabbricati interamente con proteine di latte vaccino, la denominazione è, rispettivamente, la seguente:

- in italiano:
«Latte per lattanti» e «Latte di proseguimento»,
- in danese:
«Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk» e «Tilskudsblending udelukkende baseret på mælk»,
- in tedesco:
«Säuglingsmilchnahrung» e «Folgemilch»,
- in greco:
«Γάλα για βρέφη» e «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας»,
- in inglese
«Infant milk» e «Follow-on milk»,
- in spagnolo:
«Leche para lactentes» e «Leche de continuación»,
- in francese:
«Lait pour nourrissons» e «Lait de suite»
- in olandese:
«Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk» o «Zuigelingenmelk» e «Opvolgmelk»,
- in portoghese:
«Leite para lactentes» e «Leite de transição»,

▼ A1

- in finlandese:
«Maitopohjainen äidinmaidonkorvike» e «Maitopohjainen vieroitusvalmiste»,
- in svedese:
«Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk» e «Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk»,

▼ A2

- in ceco:
«pročáteční mléčná kojenecká výživa» e «pokračovací mléčná kojenecká výživa»,
- in estone:
«Piimal põhinev imiku piimasegu» e «Piimal põhinev jätkupiimasegu»,
- in lettone:
«Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam» e «Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma»,

▼ A2

- in lituano:
«pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn» e «pieno mišinys vyresniems kaip 4 mėn»,
- in ungherese:
«tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer» e «tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer»,
- in maltese:
«ħalib tat-trabi» e «ħalib tal-prosegwiment»,
- in polacco
«mleko początkowe» e «mleko następne»,
- in sloveno:
«začetno mleko za dojenčke» e «nadaljevalno mleko za dojenčke»,
- in slovacco:
«počiatočná dojčenská mliečna výživa» e «následná dojčenská výživa».

▼ B

2. Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura reca le seguenti diciture obbligatorie:

- a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;
- b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai lattanti di oltre quattro mesi, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti;
- c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai quattro mesi, che deve essere incluso in una alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi quattro mesi di vita;

▼ M1

- d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
- e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

▼ B

- f) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione inadeguata.

▼ M1

2 bis. L'etichettatura può recare quanto segue:

- a) la quantità media di sostanze nutritive elencate all'allegato III, qualora detta dichiarazione non sia già prevista dalle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, espressa in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
- b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali di cui all'allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15 % dei valori di riferimento.

▼ B

3. Le etichette degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento devono essere concepite in modo da fornire le informazioni necessarie

▼B

all'uso appropriato di questi prodotti e non scoraggiare l'allattamento al seno. È vietato l'impiego di termini «umanizzato», «maternizzato» o di espressioni analoghe. Il termine «adattato» può essere usato soltanto in conformità al disposto del paragrafo 6 e dell'allegato IV, punto 1.

4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti reca inoltre le seguenti diciture obbligatorie, precedute dall'espressione «avvertenza importante» o da espressioni equivalenti:

- a) una dicitura relativa alla superiorità dall'allattamento al seno;
- b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia, oppure di altri professionisti competenti per la maternità e l'infanzia.

5. L'etichetta degli alimenti per lattanti non deve contenere illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto. Può però recare illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione.

6. L'etichettatura può recare indicazioni riguardanti la speciale composizione dell'alimento per lattanti solo nei casi citati nell'allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite.

7. I requisiti, i divieti e le restrizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 vigono anche per:

- a) la presentazione dei prodotti, in particolare la forma o l'aspetto o l'imballaggio, il materiale d'imballaggio utilizzato, la disposizione nonché l'ambiente nel quale sono esposti;
- b) la pubblicità.

Articolo 8

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e a quelle scientifiche. Gli Stati membri possono ulteriormente limitare o vietare tale pubblicità. Tale pubblicità è soggetta alle condizioni stabilite dall'articolo 7, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), e si limita ad informazioni a carattere scientifico e concreto. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia equivalente o superiore all'allattamento al seno.

2. È vietata la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti intesi a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.

3. I produttori e i distributori di alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico o alle donne incinte, alle madri ed ai membri delle famiglie prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi, né direttamente, né indirettamente attraverso il sistema sanitario o attraverso gli operatori sanitari.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano diffuse informazioni oggettive ed adeguate sull'alimentazione dei neonati e dei bambini destinate alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei neonati e dei bambini, mediante la programmazione, la regolamentazione, l'elaborazione, la diffusione delle informazioni nonché i relativi controlli.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il materiale informativo e didattico, in forma scritta o audiovisiva, sull'alimentazione dell'infanzia, destinato alle gestanti e alle madri di neonati e di bambini, fornisca chiare informazioni su tutti i seguenti punti:

- a) i benefici e la superiorità dell'allattamento al seno;

▼B

- b) l'allattamento materno, la preparazione all'allattamento al seno e le modalità per assicurarne la continuazione;
- c) le eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno dell'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;
- d) la difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
- e) l'eventuale utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga.

Ove tale materiale contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, queste devono includere le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti; i rischi derivanti alla salute dall'uso di alimenti o di metodi alimentari non appropriati e, in particolare, i rischi per la salute derivanti dall'impiego scorretto degli alimenti per lattanti. Detto materiale non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le donazioni di attrezzature o materiale didattico o informativo da parte di produttori avvengano soltanto su richiesta e dietro approvazione scritta delle autorità nazionali competenti o secondo orientamenti forniti dalle autorità a tale riguardo. Tali attrezzature o materiale possono essere contrassegnate con il nome o la sigla dell'impresa donatrice ma non possono contenere riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti, e possono essere distribuiti soltanto attraverso il sistema sanitario.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso prezzo ad istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno, siano utilizzate o distribuite soltanto per i neonati che devono essere alimentati con alimenti per lattanti e soltanto per il periodo necessario.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni sono applicate in modo da:

- permettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 1992;
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva dal 1° giugno 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B*ALLEGATO I***COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE**

NB: I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo

1. Energia

Minimo:	Massimo:
250 kJ	315 kJ
(60 kcal/100ml)	(75 kcal/100 ml)

▼M1**2. Proteine**

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25) per le proteine di soia isolate e gli idrolizzati parziali di proteine.

Per «indice chimico» si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.1. Alimenti a base di proteine di latte vaccino

Minimo:	Massimo:
0,45 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere amminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

2.2. Alimenti a base di idrolizzati parziali di proteine

Minimo:	Massimo:
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere amminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

Il rapporto di rendimento proteico (RRP) e l'utilizzazione netta della proteina (NPU) devono essere perlomeno uguali a quelli della caseina.

Il tenore di taurina deve essere almeno pari a 10 µmole/100 kJ (42 µmole/100 kcal) e il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 1,8 µmole/100 kJ (7,5 µmole/100 kcal).

▼B**2.3. Alimenti per lattanti a base di proteine di soia isolate, da sole o combinate con proteine di latte vaccino**

Minimo:	Massimo:
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti sono utilizzate unicamente proteine di soia isolate.

L'indice chimico non è inferiore all'80 % di quello della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato VI).

▼B

A valore energetico pari la preparazione deve contenere una quantità di metionina almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V).

Il tenore di L-carnitina non è inferiore a 1,8 µmole/100 kJ (7,5 µmole/100 kcal).

- 2.4. *In tutti i casi* si possono aggiungere amminoacidi alle preparazioni unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

3. **Lipidi**

► M1 Minimo: ◀	Massimo:
► M1 1,05 g/100 kJ ◀	1,5 g/100 kJ
► M1 (4,4 g/100 kcal) ◀	(6,5 g/100 kcal)

3.1. È vietato l'impiego di

- olio di sesamo
- olio di semi cotone

▼M1**▼B**3.2. *Acido laurico*

Minimo:	Massimo:
—	15 % dei grassi totali

3.3. *Acido miristico*

Minimo:	Massimo:
—	15 % dei grassi totali

3.4. *Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)*

Minimo:	Massimo:
70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal)	285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal)

▼M1

- 3.5. Il tenore di acido alfa-linolenico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Il coefficiente di acido linoleico/alfa-linolenico deve essere compreso tra 5 e 15.

- 3.6. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4 % del tenore totale di grassi.
- 3.7. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1 % del tenore totale di grassi.
- 3.8. Gli acidi grassi polinsaturi in lunga catena (20 e 22 atomi di carbonio) (LCP) non devono superare:
- 1 % del tenore totale di grassi per LCP n-3;
 - 2 % del tenore totale di grassi per LCP n-6 (1 % del tenore totale di acido arachidonico).

Il tenore di acido eicosapentanoico (20:5 n-3) non deve superare il tenore di acido docosaesanoico (22:6 n-3).

▼B4. **Glucidi**

Minimo:	Massimo:
1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

▼B

4.1. Possono essere utilizzati soltanto i glucidi sottoelencati:

- lattosio;
 - maltosio;
 - saccarosio;
 - maltodestrina;
 - sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato;
 - amido precotto
 - amido gelatinizzato
- } naturalmente esenti da glutine

4.2. *Lattosio*

Minimo:	Massimo:
0,85 g/100 kJ	—
(3,5 g/100 kcal)	—

Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 % del tenore totale di proteine.

4.3. *Saccarosio*

Minimo:	Massimo:
—	20 % dei glucidi totali

4.4. *Amido precotto e/o amido gelatinizzato*

Minimo:	Massimo:
—	2 g/100 ml e 30 % dei glucidi totali

5. Elementi minerali

5.1. *Alimenti a base di proteine di latte vaccino*

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	5	14	20	60
Potassio (mg)	15	35	60	145
Cloro (mg)	12	29	50	125
Calcio (mg)	12	—	50	—
Fosforo (mg)	6	22	25	90
Magnesio (mg)	1,2	3,6	5	15
Ferro (mg) ⁽¹⁾	0,12	0,36	0,5	1,5
Zinco (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Rame (µg)	4,8	19	20	80
Iodio (µg)	1,2	—	5	—
Selenio ⁽²⁾ (µg)	—	0,7	—	3

▼M1**▼B****▼M1****▼B**

⁽¹⁾ Limite applicabile alle preparazioni arricchite con ferro.

⁽²⁾ Limite applicabile alle preparazioni contenenti selenio aggiunto.

Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0.

5.2. *Alimenti a base di proteine di soia, da sole o unitamente a proteine di latte vaccino*

Si applicano tutti i requisiti stabiliti al punto 5.1, ad eccezione di quelli relativi a ferro e zinco, che sono i seguenti:

▼**B**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Zinco (mg)	0,18	0,6	0,75	2,4

6. **Vitamine**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg-ER) ⁽¹⁾	14	43	60	180
Vitamina D (µg) ⁽²⁾	0,25	0,65	1	2,5
Tiamina (µg)	10	—	40	—
Riboflavina (mg)	14	—	60	—
Nicotinamide (mg-NE)	0,2	—	0,8	—
Acido pantotenico (µg)	70	—	300	—
Vitamina B ₆ (µg)	9	—	35	—
Biotina (µg)	0,4	—	1,5	—
Acido folico (µg)	1	—	4	—
Vitamina B ₁₂ (µg)	0,025	—	0,1	—
Vitamina C (µg)	1,9	—	8	—
Vitamina K (µg)	1	—	4	—
Vitamina E (mg α-ET) ⁽³⁾	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	—	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	—

⁽¹⁾ ER = equivalente retinolo trans.

⁽²⁾ Sotto forma di coleciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.

⁽³⁾ α-ET = d-α-equivalente tocoferolo.

▼**M1**

7. Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi:

	Massimo ⁽¹⁾	
	(mg/100 kJ)	(mg/100 kcal)
5'monofosfato di citidina	0,60	2,50
5'monofosfato di uridina	0,42	1,75
5'monofosfato di adenosina	0,36	1,50
5'monofosfato di guanosina	0,12	0,50
5'monofosfato di inosina	0,24	1,00

⁽¹⁾ La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

▼B*ALLEGATO II***COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUITAMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE**

NB: I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo

1. Energia

Minimo:	Massimo:
250 kJ/100 ml	335 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)	(80 kcal/100 ml)

2. Proteine

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25) per le proteine di soia isolate.

Minimo:	Massimo:
0,5 g/100 kJ	1 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(4,5 g/100 kcal)

L'indice chimico delle proteine presenti è almeno pari all'80 % di quello della proteina di riferimento (caseina ► **M1** o proteina del latte materno ◀ come definita all'allegato VI).

Per «indice chimico» si intende il più basso rapporto esistente tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale nella proteina di controllo e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente nella proteina di riferimento.

Per gli alimenti di proseguimento a base di proteine di soia, singolarmente oppure unitamente a proteine di latte vaccino, possono essere utilizzate solo proteine isolate di soia.

Agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, nella proporzione necessaria a tal fine.

► **M1** Per un egual valore energetico questi alimenti devono contenere una quantità disponibile di metionina almeno pari a quella contenuta nel latte materno, come definito all'allegato V. ◀

3. Lipidi

Minimo:	Massimo:
0,8 g/100 kJ	1,5 g/100 kJ
(3,3 g/100 kcal)	(6,5 g/100 kcal)

3.1. È vietato l'impiego di

- olio di sesamo;
- olio di cotone;

▼M1**▼B****3.2. Acido laurico**

Minimo:	Massimo:
—	15 % dei grassi totali

3.3. Acido miristico

Minimo:	Massimo:
—	15 % dei grassi totali

▼B3.4. *Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)*

Minimo:	Massimo:
70 mg/100 kJ	—
(300 mg/100 kcal):	

questo limite si applica soltanto
agli alimenti di seguito contenenti
oli vegetali.

▼M1

3.5. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4 % del tenore totale di grassi.

3.6. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1 % del tenore totale di grassi

▼B4. **Glucidi**

Minimo:	Massimo:
1,7 g/100 kJ	3,4 g/100 kJ
(7 g/100 kcal)	(14 g/100 kcal)

4.1. È vietato l'impiego di ingredienti contenenti glutine

4.2. *Lattosio*

Minimo:	Massimo:
0,45 g/100 kJ	—
(1,8 g/100 kcal)	

Questa disposizione non si applica agli alimenti di seguito nei quali le proteine di soia isolate costituiscono oltre il 50 % delle proteine totali.

4.3. *Saccarosio, fruttosio, miele*

Minimo:	Massimo:
—	isolatamente oppure insieme: 20 % dei glucidici totali

5. **Elementi minerali**

5.1.

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Iodio (µg)	1,2	—	5	—

5.2. *Zinco*

5.2.1. Alimenti di proseguimento a base di latte vaccino

Minimo:	Massimo:
0,12 mg/100 kJ	—
(0,5 mg/100 kcal)	

5.2.2. Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia isolate, singolarmente o insieme a latte vaccino

Minimo:	Massimo:
0,18 mg/100 kJ	—
(0,75 mg/100 kcal)	

▼B5.3. *Altri sali minerali*

I tassi sono almeno pari a quelli riscontrati di norma nel latte vaccino, eventualmente ridotti nella stessa proporzione del tasso proteico degli alimenti di seguito rispetto al latte vaccino. La composizione tipo del latte vaccino è fornita a titolo indicativo nell'allegato VII.

5.4. Il rapporto calcio/fosforo non è superiore a 2,0.

6. **Vitamine**

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg-ER) ⁽¹⁾	14	43	60	180
Vitamina D (µg) ⁽²⁾	0,25	0,75	1	3
Vitamina C (mg)	1,9	—	8	—
Vitamina E (mg α-ET) ⁽³⁾	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	—	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	—

⁽¹⁾ ER = equivalente retinolo trans.

⁽²⁾ Sotto forma di colexicalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.

⁽³⁾ α-ET = d-α-equivalente tocoferolo.

▼M1

7. Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi:

	Massimo ⁽¹⁾	
	(mg/100 kJ)	(mg/100 kcal)
5'monofosfato di citidina	0,60	2,50
5'monofosfato di uridina	0,42	1,75
5'monofosfato di adenosina	0,36	1,50
5'monofosfato di guanosina	0,12	0,50
5'monofosfato di inosina	0,24	1,00

⁽¹⁾ La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).



ALLEGATO III

ELEMENTI NUTRITIVI

1. Vitamine

Vitamina	Formula vitaminica
Vitamina A	Retinolo acetato Retinolo palmitato beta-Carotene Retinolo
Vitamina D	Vitamina D ₂ (ergocalciferolo) Vitamina D ₃ (colecalfiferolo)
Vitamina B ₁	Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato
Vitamina B ₂	Riboflavina Riboflavina-5'-fosfato, sodio
Niacina	Nicotinamide Acido nicotinico
Vitamina B ₆	Piridossina cloridrato Piridossina-5'-fosfato
Folato	Acido folico
Acido pantotenico	D-pantotenato, calcio D-pantotenato, sodio Pantotenolo
Vitamina B ₁₂	Cianocobalamina Idrossocobalamina
Biotina	D-biotina
Vitamina C	Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbico) Ascorbato di potassio
Vitamina E	D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferolo acetato DL-alfa-tocoferolo acetato
Vitamina K	Phyllochinone (Fitomenadione)

2. Sali minerali

Elementi minerali	Sali autorizzati
Calcio (Ca)	Carbonato di calcio Cloruro di calcio Sali di calcio dell'acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio

▼B

Elementi minerali	Sali autorizzati
Magnesio (Mg)	Sali di calcio dell'acido ortofosforico Idrossido di calcio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido ortofosforico Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido citrico
Ferro (Fe)	Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Rame (Cu)	Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Carbonato rameico
Iodio (I)	Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio
Zinco (Zn)	Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco
Manganese (Mn)	Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese
Sodio (Na)	Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Sali di sodio dell'acido ortofosforico Idrossido di sodio
Potassio (K)	Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Sali di potassio dell'acido citrico

▼B

Elementi minerali	Sali autorizzati
	Gluconato di potassio Lattato di potassio Sali di potassio dell'acido ortofosforico Idrossido di potassio
▼M1 Selenio	Seleniato di sodio Selenito di sodio

▼B**3. Amminoacidi e altri composti azotati**

L-arginina e suo cloridrato
 L-cistina e suo cloridrato
 L-istidina e suo cloridrato
 L-isoleucina e suo cloridrato
 L-leucina e suo cloridrato
 L-lisina e suo cloridrato
 L-cisteina e suo cloridrato
 L-metionina
 L-fenilalanina
 L-treonina
 L-triptofano
 L-tirosina
 L-valina
 L-carnitina e suo cloridrato
 Taurina

▼M1

5'monofosfato di citidina e suo sale sodico
 5'monofosfato di uridina e suo sale sodico
 5'monofosfato di adenosina e suo sale sodico
 5'monofosfato di guanosina e suo sale sodico
 5'monofosfato di inosina e suo sale sodico.

▼B**4. Altri**

Colina
 Cloruro di colina
 Citrato di colina
 Bitartrato di colina
 Inositolo

▼B

ALLEGATO IV

CRITERI DI COMPOSIZIONE PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI
CHE GIUSTIFICANO UNA INDICAZIONE CORRISPONDENTE

Indicazione relativa a	Condizioni che giustificano l'indicazione
1. Proteina adattata	Il tenore di proteina è inferiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) e il rapporto proteine di siero del latte/caseine non è inferiore a 1,0
2. Basso tenore di sodio	Il tenore di sodio è inferiore a 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal)
3. Assenza di saccarosio	Assenza di saccarosio
4. Unicamente lattosio	Il lattosio è l'unico glucide presente
5. Assenza di lattosio	Assenza di lattosio ⁽¹⁾
6. Arricchito con ferro	Aggiunta di ferro
7. Riduzione del rischio di allergia alle proteine del latte. Questa indicazione può includere termini che fanno riferimento ad una riduzione del potere allergenico o antigenico	<p>a) Gli alimenti devono conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato I ed il totale di proteine immunoreattive, misurato con metodi generalmente riconosciuti adeguati, deve essere inferiore all'1 % delle sostanze contenenti azoto presenti negli alimenti</p> <p>b) L'etichetta deve specificare che il prodotto non deve essere consumato da lattanti allergici alle proteine intatte dalle quali è prodotto l'idrolizzato a meno che non sia dimostrata con prove cliniche riconosciute valide la tolleranza all'alimento da più del 90 % dei lattanti (intervallo di confidenza 95 %) ipersensibili alle proteine dalle quali è prodotto l'idrolizzato</p> <p>c) Gli alimenti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte da cui derivano gli alimenti stessi</p> <p>d) Come prova delle proprietà dichiarate si deve disporre di dati obiettivamente e scientificamente accertati</p>

▼B

⁽¹⁾ Determinate con un metodo i cui limiti di rivelazione verranno stabiliti in una fase successiva.

▼**B***ALLEGATO V***AMMINOACIDI ESSENZIALI E SEMIESSENZIALI PRESENTI NEL LATTE MATERNO**

Ai fini della presente relazione gli amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

	Per 100 kJ ⁽¹⁾	Per 100 kcal
Arginina	16	69
Cistina	6	24
Istidina	11	45
Isoleucina	17	72
Leucina	37	156
Lisina	29	122
Metionina	7	29
Fenilalanina	15	62
Treonina	19	80
Triptofano	7	30
Tirosina	14	59
Valina	19	80

⁽¹⁾ 1 kJ = 0,239 kcal.

▼**B***ALLEGATO VI***Composizione degli amminoacidi della caseina e della proteina del latte materno**

La composizione degli amminoacidi della caseina e della proteina del latte materno (g/100 g di proteine) è la seguente:

	Caseina ⁽¹⁾	Latte materno ⁽¹⁾
Arginina	3,7	3,8
Cistina	0,3	1,3
Istidina	2,9	2,5
Isoleucina	5,4	4,0
Leucina	9,5	8,5
Lisina	8,1	6,7
Metionina	2,8	1,6
Fenilalanina	5,2	3,4
Treonina	4,7	4,4
Triptofano	1,6	1,7
Tirosina	5,8	3,2
Valina	6,7	4,5

⁽¹⁾ Il tenore di amminoacidi negli alimenti e dati biologici sulle proteine. *FAO, Studi Nutrizionali n. 24, Roma 1970, voci 375 e 383.*

▼B*ALLEGATO VII***I sali minerali presenti nel latte vaccino**

A titolo indicativo sono riportati qui di seguito i sali minerali presenti nel latte vaccino espressi per 100 g di solidi non grassi e per grammi di proteine:

	Per 100 g di SNG ⁽¹⁾	Per 1 g di proteine
Sodio (mg)	550	15
Potassio (mg)	1 680	43
Cloruro (mg)	1 050	28
Calcio (mg)	1 350	35
Fosforo (mg)	1 070	28
Magnesio (mg)	135	3,5
Rame (µg)	225	6
Iodio	NS ⁽²⁾	NS

⁽¹⁾ SNG = solidi non grassi.

⁽²⁾ NS = non specificato; oscilla secondo la stagione e le condizioni di stabulazione.

▼ **M1***ALLEGATO VIII***VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI ED AI BAMBINI PICCOLI**

Sostanze Nutritive	Valore di riferimento dell'etichettatura
Vitamina A	(μ g) 400
Vitamina D	(μ g) 10
Vitamina C	(mg) 25
Tiamina	(mg) 0,5
Riboflavina	(mg) 0,8
Niacina equivalenti	(mg) 9
Vitamina B6	(mg) 0,7
Folato	(μ g) 100
Vitamina B12	(μ g) 0,7
Calcio	(mg) 400
Ferro	(mg) 6
Zinco	(mg) 4
Iodio	(μ g) 70
Selenio	(μ g) 10
Rame	(mg) 0,4

▼ **M3***ALLEGATO IX***Antiparassitari che non possono essere utilizzati nella produzione agricola destinata alla produzione di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento***Tabella 1*

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossidi di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro epossidi, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin

▼ **M3***ALLEGATO X***Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento**

Denominazione chimica della sostanza	Quantità massima di residui [mg/kg]
Cadusafos	0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxide-meton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)	0,004
Propineb/propilene tiourea (somma di propineb e propilene tiourea)	0,006